



Manovra

Piccole imprese siano al centro dell'attività di Governo

“Apprezziamo lo sforzo del Governo che, nel mantenere ben dritta la barra sui conti della finanza pubblica, concentra le risorse della Legge di bilancio sulla priorità di ridurre l'impatto dei rincari dell'energia su imprese e famiglie. Nonostante sia condizionata dalla crisi e dall'emergenza energetica, la manovra contiene linee di intervento che auspichiamo possano concretizzarsi e rafforzarsi, nel medio-lungo periodo, in misure a sostegno dello sviluppo delle imprese e del Paese”. Per Confartigianato è ora urgente affrontare alcuni aspetti fondamentali per gli imprenditori. Tra questi, l'eliminazione definitiva degli oneri generali di sistema dalle bollette delle imprese con potenza pari o superiore ai 16 Kw e, sul fronte dei bonus edilizia, lo sblocco dei crediti fiscali incagliati delle imprese che hanno concesso lo sconto in fattura e sono a rischio-sopravvivenza. Confartigianato sollecita inoltre l'attuazione della riforma del sistema tributario

all'insegna della semplificazione degli adempimenti e della riduzione della pressione fiscale sugli imprenditori. L'obiettivo è definire un livello di prelievo tendenzialmente uniforme a parità di reddito, indipendentemente dalla natura del soggetto che gestisce l'impresa e dalle dimensioni di quest'ultima.

Soddisfazione per l'allargamento del regime forfetario e per la tassazione agevolata dei redditi incrementali. Sul fronte delle politiche del lavoro, la Confederazione ritiene necessario ridurre il costo del lavoro a carico delle imprese, anche tramite la detassazione e decontribuzione degli aumenti salariali e delle voci retributive derivanti dalla contrattazione territoriale di secondo livello. Così come chiede di potenziare, con misure di decontribuzione, le assunzioni di giovani e donne e l'utilizzo dell'apprendistato professionalizzante per favorire la formazione di competenze e l'occupazione giovanile.

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
Martedì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
Mercoledì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 CHIUSO	alle 13.00
Giovedì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
Venerdì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
Sabato		CHIUSO	

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

●●● IN QUESTO NUMERO:

Consulenza Fiscale: Le novità del decreto “aiuti-quater”.	da pag. 2
Consulenza del Lavoro: Gli aggiornamenti per il datore di lavoro.	da pag. 7
Ambiente e Sicurezza: Nuove riduzioni del contributo ambientale.	da pag. 8
Patronato: ISEE 2023.	a pag. 10
Energia: Fine della maggior tutela.	a pag. 10
Categorie e Mercato: Benessere, gli orari per le festività.	a pag. 11
Credito: La convenzione di tesoreria.	a pag. 12

Le novità di carattere fiscale del decreto “aiuti-quater”

1. PREMESSA

È stato pubblicato nella G.U. n. 270 del 18 novembre 2022 il decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022 (Decreto Aiuti quater) che contiene alcune misure di carattere fiscale di particolare interesse, illustrate nei successivi paragrafi.

2. CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE, PER IL MESE DI DICEMBRE 2022 (Articolo 1)

L'articolo 1 estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta, già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese.

Si tratta in particolare:

- ➔ del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
- ➔ del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- ➔ del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
- ➔ del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro posticipando al 30 giugno 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione, anche con riferimento ai precedenti crediti di imposta (relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre

e novembre 2022). Viene, pertanto, uniformato al 30 giugno 2023 il termine di utilizzo dei crediti del terzo e quarto trimestre 2022. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d'imposta del 3° e 4° trimestre devono inviare, a pena di decadenza del credito non ancora fruito, all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Analogamente a quanto previsto per i precedenti periodi, tali crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dal Testo Unico Bancario - TUB (articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo apposito (articolo 64 TUB) ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private - CAP, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Resta ferma l'applicazione dei controlli preventivi e delle misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2020, in base al quale i soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle predette cessioni, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione (rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del predetto d.lgs. n. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio), per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

I contratti di cessione conclusi in violazione delle predette prescrizioni sono nulli.

In caso di cessione dei crediti d'imposta le imprese beneficiarie sono tenute a chiedere il visto

di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta.

Il credito d'imposta è inoltre usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023 (in luogo del previgente 31 marzo 2023, valevole per le agevolazioni disposte per il terzo trimestre 2022 e per i mesi di ottobre e novembre 2022).

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

La Confederazione ha proposto, in sede di conversione del decreto-legge, un emendamento al fine di:

- ➔ posticipare al 31 dicembre 2023 il termine di utilizzo dei crediti d'imposta in argomento relativi al 3° e 4° trimestre 2022;
- ➔ abrogare l'obbligo di presentazione, entro il 16 marzo 2023, della comunicazione relativa ai crediti maturati nel 2022.

3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU ALCUNI CARBURANTI (Articolo 2)

L'articolo 2 proroga la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa su alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti.

A seguito della pubblicazione del decreto-legge n. 179 del 23 novembre 2022, il cui articolo 1 incide sul provvedimento in esame, dette riduzioni sono state rimodulate nella tempistica e negli importi.

In particolare:

- ➔ le misure ridotte d'accisa che sono in vigore dal 22 marzo 2022 restano ferme fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022, come previsto dal testo originario del decreto Aiuti-quater);
- ➔ dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022 viene disposto un aumento delle medesime aliquote, che tuttavia rimangono inferiori agli ammontari vigenti fino al 21 marzo 2022.

Viene prorogata al 31 dicembre 2022 l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione. Sono di conseguenza modificati gli adempi-

menti a carico degli operatori e la relativa tempistica.

Il comma 2 dell'articolo, modificato dal decreto-legge 179 del 2022, in conseguenza della riduzione dell'aliquota applicabile al gasolio usato come carburante stabilita dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, sospende nel medesimo periodo (e non più, dunque, fino al 31 dicembre 2022) l'applicazione dell'aliquota di accisa differenziata sul "gasolio commerciale" (ovvero il gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri) di cui al numero 4-bis della Tabella A, allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico delle accise - TUA), che risulterebbe meno favorevole rispetto alla misura agevolata.

4. MISURE DI SOSTEGNO PER FRONTEGGIARE IL CARO BOLLETTE (Articolo 3)

L'articolo 3, comma 1, consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. Il comma 2 dispone che nel caso in cui l'impresa richiedente presenti la disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato e l'effettivo rilascio della garanzia SACE su tale polizza, il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione.

Il comma 4 disciplina la garanzia SACE per gli indennizzi corrisposti a fronte di crediti rimasti insoluti dei fornitori di energia elettrica e gas naturale.

Il comma 5 riconosce, nel rispetto di specifiche condizioni dettate dal comma 6, la possibilità per i medesimi fornitori di richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia SACE, quale sostegno alla liquidità conseguente all'operatività dei piani di rateizzazione.

Il comma 7 prevede che l'adesione al piano di rateizzazione costituisca un'opzione alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas previsti dall'articolo 1 del decreto in esame e dal decreto-legge n. 144 del 2022.

5. ESCLUSIONE DAL REDDITO IMPONIBILE DEI LAVORATORI DI ALCUNI VALORI (Articolo 3, commi 10 e 13)

Il comma 10 dell'articolo 3 modifica una norma

transitoria, concernente il periodo di imposta relativo al 2022, la quale prevede un regime di maggior favore in materia di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo. In base alla lettera b) del comma 10, è previsto che i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF entro il limite complessivo di 3.000 euro - anziché di 600 euro, come nel testo previgente.

La lettera a) dello stesso comma 10 stabilisce - in conformità alla disciplina a regime e alla precedente normativa transitoria valida per i periodi di imposta relativi al 2020 e al 2021 - che, in caso di superamento del limite, è inclusa nel reddito imponibile anche la quota di valore inferiore al medesimo limite (mentre la formulazione previgente della norma transitoria in esame non prevedeva quest'ultimo effetto).

6. DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Articolo 3, commi 12 e 13)

Il comma 12 dell'articolo 3 modifica una disciplina transitoria che prevede, per il 2022, in relazione all'incremento dei costi per la fruizione dell'energia, sia un contributo straordinario in favore di alcuni enti che gestiscono servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale sia un contributo straordinario per altri soggetti, operanti nell'ambito del Terzo settore o comunque assimilabili a quest'ultimo ambito.

7. DISPOSIZIONE IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO (Articolo 7)

L'articolo 7 stabilisce che i contributi, già previsti dal decreto-legge n. 144 del 2022 per il sostegno al settore dell'autotrasporto merci, siano erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, e sempre nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, delegando ogni relativo adempimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

8. MISURE URGENTI IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO (Articolo 8)

L'articolo 8 introduce un credito di imposta finalizzato a ristorare gli operatori per il costo di adeguamento, sopportato nel 2023, del registratore telematico per l'emissione di scontrino fiscale con una tecnologia necessaria per la partecipazione

alla nuova lotteria istantanea degli scontrini (articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36). Il contributo per l'adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e trasmissione telematica è complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 50 per ogni strumento.

La norma chiarisce che il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

9. MODIFICHE AGLI INCENTIVI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (Articolo 9)

L'articolo 9 introduce rilevanti modifiche in materia di superbonus, che possono essere sintetizzate come segue.

9.1 Superbonus e condomini

Con una modifica al comma 8-bis dell'articolo 119, viene ridotta al 90% la superdetrazione precedentemente riconosciuta nella misura del 110% relativamente alle spese sostenute nel 2023 per Condomini, persone fisiche con edifici composti da 2 a 4 unità, ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Tale riduzione, tuttavia, non opera relativamente agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, anche a condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022.

La riduzione al 90% non si applica, inoltre, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

9.2 Superbonus e unità immobiliari unifamiliari

Viene prorogato al 31 marzo 2023 il termine (in precedenza fissato al 31 dicembre 2022) entro cui le spese sostenute per gli interventi da superbonus sulle unifamiliari sono agevolate nella misura del 110%, a condizione che entro il 30 settembre 2022 sia stato eseguito almeno il 30% del lavoro.

Inoltre, per gli interventi avviati sulle unifamiliari a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che:

- ➔ il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare,
- ➔ l'unità sia adibita ad abitazione principale,
- ➔ il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.

Il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni dei requisiti reddituali previsti al comma 2 dell'articolo 12 TUIR per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al decreto in esame:

9.3 Contributo per i soggetti "incapienti" (comma 3)

Il comma 3 della norma in commento introduce un contributo da erogare per gli interventi realizzati dai soggetti che presentano redditi meno elevati.

In particolare, la norma prevede che, al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali sopra descritte (commi 8-bis e 8-bis.1), cioè con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, per gli interventi di cui al comma 8-bis primo e terzo periodo (cioè, rispettivamente, interventi condominiali e interventi su unifamiliari effettuati nel 2023), sia autorizzata la spesa nell'anno 2023 di 20 milioni di euro.

Il contributo è erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto. Tale contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

9.4 Cessione dei crediti: allungamento del periodo di utilizzo (comma 4)

Il comma 4 introduce la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale da parte del cessionario, al fine di aumentare la capienza fiscale dei soggetti coinvolti nella cessione del credito (banche, intermediari, imprese e contribuenti) che possono usufruire della quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno entro il 31 dicembre del decimo anno successivo. In particolare, la disposizione stabilisce che per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus in deroga a quanto previsto all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del richiamato decreto-legge n. 34 (ovvero che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso) i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti (quattro quote annuali), previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica.

Tale comunicazione può essere inviata anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

La Confederazione ha proposto, in sede di conversione del decreto-legge, una serie di emendamenti, tra cui i principali sono i seguenti:

- ➔ eliminare la condizione del reddito di riferimento; in subordine, elevarlo a 25.000 euro;
- ➔ prorogare al 30 giugno 2023 il termine (ora fissato al 31 marzo 2023) per l'effettuazione dei pagamenti per le unifamiliari;
- ➔ mantenimento del 110% per gli interventi con CILA presentata e delibere condominiali effettuate fino al 31 gennaio 2023 (in luogo del 25 novembre 2022);
- ➔ rendere flessibile, fino a 10, il numero delle rate con cui fornitori e cessionari possono fruire del credito d'imposta non utilizzato;
- ➔ consentire l'utilizzo, oltre l'anno 2022, della quota di credito d'imposta non fruita scaturente dalla concessione di sconti in fattura, per spese sostenute nel 2021.

10. ESENZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE (Articolo 12)

L'articolo 12, comma 1, attraverso l'interpretazione autentica di alcune disposizioni del 2020, stabilisce che la seconda rata dell'IMU non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il comma 2 chiarisce che, a seguito della riconduzione in regime de minimis della II rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

11. ESENZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE - BOLLO AIUTI PER EVENTI CALAMITOSI(Articolo 12, co. 3)

L'articolo 12, comma 3, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l'evento calamitoso.

12. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT (Articolo 13)

L'articolo 13 dispone che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, una serie di versamenti tributari e contributivi già precedentemente sospesi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

13. ENTRATA IN VIGORE (Articolo 16)

L'articolo 16 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è vigente dal 19 novembre 2022.

Francesco Bandini
fbandini@confartigianato.fo.it

Smart working: ulteriore proroga per l'adempimento di comunicazione

In data 24 novembre 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con comunicato stampa, ha prorogato ulteriormente il termine per l'adempimento di comunicazione di lavoro agile. Per poter consentire ai soggetti obbligati e abilitati di effettuare le nuove comunicazioni telematiche di lavoro agile secondo le modalità definite dal D.M. n. 149/2022, il termine per l'adempimento fissato al 1° dicembre 2022 è differito al 1° gennaio 2023. Si fa presente inoltre che, dal 15 dicembre 2022, sarà resa disponibile una modalità alternativa per l'inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l'applicativo informatico, che consentirà, tramite un file excel, di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce.

Incentivi all'assunzione di donne: individuati dal Ministero i settori e le professioni con disparità uomo-donna per il 2023

Con Decreto Interministeriale n. 327 del 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze individua per l'anno 2023, sulla base dei dati ISTAT relativi alla media annua, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, ai fini dell'applicazione degli incentivi all'assunzione. Di fatto la Legge 92/2012 ha previsto l'introduzione di incentivi per le aziende che assumono donne cosiddette "svantaggiate", tra le quali vi sono le donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. I settori, individuati dal suddetto Decreto, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno il 25% sono principalmente tre: agricoltura, industria e servizi.

In particolare vi rientrano:

- ➔ settore agricoltura;
- ➔ settore industria: costruzioni, industria estrattiva, acqua e gestione rifiuti, industria energetica, industria manifatturiera;

- ➔ settore servizi: trasporto e magazzinaggio, informazione e comunicazione, servizi generali della PA.

Per quanto riguarda l'identificazione delle professioni interessate da disparità uomo-donna, per le quali è possibile valutare l'incentivo di cui sopra, si riporta quanto previsto dal Decreto in esame.

Decreto Aiuti-quater

In data 18 novembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 176 del 18 novembre 2022, c.d. Decreto Aiuti-quater.

Tra le varie misure previste troviamo l'ulteriore innalzamento del tetto dei fringe benefit.

Dagli attuali 600,00 euro previsti dal Decreto Aiuti-bis il fringe benefit passa con il Decreto Aiuti-quater ad euro 3.000,00.

Si riporta di seguito l'articolo 12 del cd. decreto Aiuti-bis con le modifiche del decreto Aiuti-quater:

“Art. 12 - Misure fiscali per il welfare aziendale

- 1) Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000,00.
- 2) Agli oneri derivanti dal presente articolo, ((valutati in)) 86,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.”

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

Nuove riduzioni del contributo ambientale

CONAI, valutati lo scenario attuale della filiera del riciclo degli imballaggi e i pareri dei Consorzi RICREA, RILEGNO, COREPLA, BIOREPACK e COREVE, ha stabilito nuove riduzioni del contributo ambientale (o CAC) per gli imballaggi in acciaio, legno, plastica, plastica biodegradabile e compostabile e vetro. Tutti i Consorzi di filiera che hanno la responsabilità sui materiali oggetto delle riduzioni si trovano oggi nella condizione di poter attingere alle loro riserve economiche. Inoltre, i valori dei materiali riciclati sul mercato, pur presentando in alcuni casi una prima significativa flessione, si mantengono ancora alti e continuano a generare effetti positivi per il sistema consortile, in particolare per acciaio, plastica e vetro. Una situazione che permette così a CONAI di approvare nuove diminuzioni dei CAC per cinque materiali di imballaggio. Le riduzioni saranno in vigore dal 1° gennaio 2023. Si stima che le riduzioni appena approvate porteranno alle aziende risparmi da CAC per quasi 170 milioni di euro nel corso del 2023.

I nuovi valori del CAC dal 1° gennaio:

► Gli imballaggi in acciaio

Il valore del CAC per l'acciaio si abbassa da 8 a 5 euro/tonnellata. Pur in presenza di un raffreddamento dei valori del rottame rispetto ai valori molto sostenuti del primo semestre, la politica di valorizzazione del prezzo di vendita da un lato e il ricorso al mercato da parte dei soggetti convenzionati dall'altro, per i primi mesi del 2022, hanno consentito un'ulteriore riduzione del contributo per l'anno prossimo.

Dal 1° gennaio 2023 il risparmio previsto per gli utilizzatori di imballaggi in acciaio si stima in circa un milione e 600mila euro.

► Gli imballaggi in legno

Il valore del CAC per il legno si riduce da 9 a 8 euro/tonnellata. Una variazione legata alla positiva situazione patrimoniale del Consorzio RILEGNO.

Dal 1° gennaio 2023 il risparmio previsto per gli utilizzatori di imballaggi in legno si stima in 2 milioni e 700mila euro.

► Gli imballaggi in plastica

Entra in vigore dal 1° gennaio 2023 la classificazione degli imballaggi in plastica in nove fasce con differenti valori contributivi, come annunciato lo scorso giugno. Prosegue così il duplice impegno

di CONAI per legare sempre più i valori del contributo ambientale sia all'effettiva riciclabilità e al circuito di destinazione sia al deficit di catena, ossia al rapporto fra costi e ricavi delle attività di raccolta, selezione e riciclo degli imballaggi.

La vecchia fascia A1, il cui CAC era pari a 60 euro/tonnellata, sarà divisa in due: A1.1 e A1.2, per separare gli articoli sui quali COREPLA riconosce un corrispettivo per le attività di rigenerazione e riciclo (fusti e cisternette IBC, che saranno in fascia A1.2).

Per la A1.2 il CAC resta invariato. Per la A1.1, invece, scende a 20 euro/tonnellata. Invariata la fascia A2, e invariato anche il suo CAC (150 euro/tonnellata).

Segmentata in due fasce anche la B1: si divide in B1.1 e B1.2, con l'obiettivo di separare gli articoli in PET (in B1.2) dagli articoli in HDPE (che saranno in B1.1).

Per entrambe le fasce il CAC rimane pari a 20 euro/tonnellata.

Si scompone in tre fasce la vecchia fascia B2.

I contenitori rigidi in polipropilene rientreranno in B2.1, per cui il CAC passa da 410 a 350 euro/tonnellata. Gli articoli riciclabili a base poliolefinica passano nella fascia B2.2, il cui CAC resta pari a 410 euro/tonnellata.

Nasce invece la fascia B2.3 per accogliere quegli imballaggi con filiere di riciclo sperimentali e in consolidamento, che escono dalla fascia C. Per loro, un passaggio dai 560 euro/tonnellata della fascia C a 555 euro/tonnellata.

La fascia C, pur assottigliata, resta in vigore per gli imballaggi non ancora selezionabili o riciclabili allo stato delle tecnologie attuali. Per loro il CAC non varia: 560 euro/tonnellata.

Un percorso complesso ma che vuole allinearsi ai criteri di modulazione del contributo ambientale indicati dalla legge, in particolare durevolezza, riparabilità, selezionabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e presenza di eventuali sostanze pericolose.

Dal 1° luglio 2023 sono previsti aumenti per tre fasce del CAC plastica al fine di correlarne i valori sempre di più ai costi necessari per avviare a riciclo le tipologie di imballaggi in plastica incluse in quelle fasce.

Il CAC della fascia A1.2 passerà da 60 a 90 euro/tonnellata. Il CAC della A2 da 150 a 220 euro/tonnellata. E il CAC della B2.2 da 410 a 477

euro/tonnellata. Nonostante questi aumenti il contributo medio per gli imballaggi in plastica nel 2023 si conferma in diminuzione rispetto al 2022.

Ecco i valori dei CAC per le plastiche in sintesi:

Fasce attuali	Fasce da gennaio 2023	CAC in vigore (euro/tonnellata)	CAC da gennaio 2023 (euro/tonnellata)	CAC da luglio 2023 (euro/tonnellata)
A1	A1.1	60	20	20
	A1.2		60	90
A2	A2	150	150	220
B1	B1.1	20	20	20
	B1.2		20	20
B2	B2.1	410	350	350
	B2.2		410	477
	B2.3	560	555	555
C	C		560	560

► **Gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile**

Il valore del CAC per la bioplastica compostabile si riduce da 294 a 170 euro/tonnellata. Il Consorzio BIOREPACK, riconosciuto nel novembre 2020, alla luce del primo biennio di attività, è entrato nel pieno dell'operatività; ciò consente una riduzione del contributo ambientale per le bioplastiche.

Dal 1° gennaio 2023 il risparmio previsto per gli utilizzatori di imballaggi in bioplastica compostabile si stima in circa 9 milioni e 400mila euro.

► **Gli imballaggi in vetro**

Il valore del CAC per il vetro passa da 29 a 23 euro/tonnellata.

Continua la forte richiesta di rottame di vetro, i cui valori di mercato rimangono molto alti. Come per gli altri Consorzi coinvolti nelle nuove riduzioni dei contributi ambientali, anche per COREVE le riserve patrimoniali sono sufficienti a permettere una rimodulazione al ribasso del CAC per gli imballaggi in vetro. Dal 1° gennaio 2023 il risparmio previsto per gli utilizzatori di imballaggi in vetro si stima in circa 16 milioni di euro.

Entra nel vivo il nuovo progetto di semplificazione

Come annunciato durante i mesi estivi, parte con il 2023 il progetto di semplificazione che con-

sentirà, dopo una prima fase sperimentale, l'abolizione delle dichiarazioni periodiche del contributo ambientale, qualora si mettano a disposizione di CONAI alcuni dati contenuti nelle fatture elettroniche emesse dai produttori e dai commercianti di imballaggi.

Saranno preventivamente divulgate le modalità tecniche e operative per accedere, su base volontaria dei consorziati, al nuovo modello dichiarativo.

Le procedure semplificate per l'import

Le riduzioni avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per l'importazione di imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2023. L'aliquota da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in euro) diminuirà da 0,13 a 0,12% per i prodotti alimentari imballati; resterà invece invariata quella relativa ai prodotti non alimentari imballati (0,06%). Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) scenderà dagli attuali 61 a 59 euro/tonnellata.

I nuovi valori delle altre procedure semplificate saranno a breve disponibili sul sito CONAI.

sicurezza@confartigianato.fo.it

ISEE 2023

Il 31 dicembre scadono tutti i modelli ISEE elaborati nel 2022 e da gennaio sarà possibile elaborare l'ISEE 2023. I documenti che servono per l'ISEE 2023, redditi e patrimonio, sono riferiti al 2021 (quindi servono le CU o la dichiarazione dei redditi 2022 e valore e giacenza media dei conti correnti al 31/12/2021). Chi è beneficiario delle prestazioni legate all'indicatore ISEE, tra cui anche assegno Unico e Reddito/Pensione di Cittadinanza, dovrà presentare l'ISEE 2023 il prima possibile, per confermare di avere i requisiti e continuare a godere del beneficio senza interruzioni. Per ricevere assistenza, contattare gli uffici CAF Confartigianato della propria sede di riferimento prenotando un appuntamento dedicato. Per conoscere il dettaglio dei documenti necessari consultare il sito dell'associazione www.confartigianato.fo.it

Vanessa Foschi

vanessafoschi@confartigianato.fo.it

Fine della maggior tutela

Le microimprese e la generalità dei clienti non domestici (es. alcuni condomini) non potranno più essere riforniti stabilmente nel servizio di maggior tutela a partire dal 1° aprile 2023. Per le famiglie, sia per l'elettricità sia per il gas (e per i condomini uso domestico per il gas), il termine per il servizio di maggior tutela di prezzo è invece previsto entro il 10 gennaio 2024, data entro la quale verrà assegnato il Servizio a tutele graduali ai clienti domestici che in quel momento non abbiano ancora scelto un fornitore del mercato libero, garantendo la continuità della fornitura di elettricità.

Per ulteriori chiarimenti, Fabiola Foschi 0543.452844.

Estetica e acconciatura, gli orari per le festività

In relazione agli orari di apertura delle attività Servizi alla Persona di estetica e acconciatura, si ricorda che nel mese di dicembre 2022 e fino al 6 gennaio 2023, vige l'obbligo di chiusura solo per le giornate di

- ➔ domenica 25 dicembre 2022
- ➔ lunedì 26 dicembre 2022
- ➔ domenica 1 gennaio 2023
- ➔ venerdì 6 gennaio 2023

Per tutte le altre giornate, dal 1 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023, ogni imprenditore può scegliere in base alle proprie necessità. Per tutte le informazioni contattare la responsabile Fabiola Foschi 0543.452844

TASSI DEL MESE DI DICEMBRE 2022

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 6,222%	Euribor 3m + 5,350 = 7,172%	Euribor 3m + 6,750 = 8,572%	Euribor 3m + 8,300 = 10,122%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 4,822%	Euribor 3m + 3,700 = 5,522%	Euribor 3m + 4,700 = 6,522%	Euribor 3m + 5,400 = 7,222%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 4,822%	Euribor 3m + 3,700 = 5,522%	Euribor 3m + 4,700 = 6,522%	Euribor 3m + 5,400 = 7,222%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 6,072%	Euribor 3m + 5,150 = 6,972%	Euribor 3m + 6,300 = 8,122%	Euribor 3m + 8,300 = 10,122%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 4,222%	Euribor 3m + 2,900 = 4,722%	Euribor 3m + 4,700 = 6,522%	Euribor 3m + 5,400 = 7,222%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 4,822%	Euribor 3m + 3,700 = 5,522%	Euribor 3m + 4,700 = 6,522%	Euribor 3m + 5,400 = 7,222%

Intesa San Paolo* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 6,072%	Euribor 3m + 5,150 = 6,972%	Euribor 3m + 6,750 = 8,572%	Euribor 3m + 8,300 = 10,122%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 4,822%	Euribor 3m + 3,700 = 5,522%	Euribor 3m + 4,700 = 6,522%	Euribor 3m + 5,400 = 7,222%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 4,822%	Euribor 3m + 3,700 = 5,522%	Euribor 3m + 4,700 = 6,522%	Euribor 3m + 5,400 = 7,222%

* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 6,072%	Euribor 3m + 5,150 = 6,972%	Euribor 3m + 6,300 = 8,122%	Euribor 3m + 7,500 = 9,322%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 4,222%	Euribor 3m + 2,900 = 4,722%	Euribor 3m + 3,800 = 5,622%	Euribor 3m + 4,900 = 6,722%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 4,822%	Euribor 3m + 3,700 = 5,522%	Euribor 3m + 4,700 = 6,522%	Euribor 3m + 5,400 = 7,222%